



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Consegnato
nelle sedute
del 25 marzo

**CONFERENZA UNIFICATA
25 marzo 2009**



Punto 3 - Elenco B) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO
12 APRILE 2006, N. 163**

L'ANCI esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento del seguente emendamento:

ART. 9

Il comma 4 è così sostituito:

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico *dipendente della pubblica amministrazione* anche di qualifica non dirigenziale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. *Qualora la stessa pubblica amministrazione non abbia nel proprio organico un dipendente di ruolo con idonea professionalità può avvalersi anche di dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice.*

Sulla prima parte del comma 4 dell'art. 9 il Ministero ha dichiarato di non accogliere la proposta perché contrastante con la formulazione del Consiglio di Stato nel parere 3262/2007.

In realtà dalla lettura del predetto parere si evince che il Consiglio di Stato eccepisce, avverso il testo dell'art. 9 comma 4 predisposto dal Ministero Infrastrutture, l'originaria formulazione che il Ministero aveva attribuito, ovvero: *"il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato all'intervento da realizzare"* poiché, ad avviso del CdS, non era conforme all'art. 10 comma 5 del Codice il quale statuisce che: *"il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato"*.

Infatti nel testo del parere viene aggiunto che: *"la norma primaria richiede titolo di studio e competenza adeguati al complesso dei compiti che il RUP deve assolvere, mentre la norma regolamentare incentra il titolo di studio sull'intervento da realizzare"*.

Il CdS aggiunge che anche la seconda parte del primo periodo del comma 4 non è in linea con il Codice, perché in talune ipotesi dell'originaria formulazione del



testo predisposto dal Ministero, veniva disposto che il RUP fosse un funzionario, mentre per il Codice deve essere necessariamente un tecnico.

Pertanto il Ministero a seguito di tali osservazioni è pervenuto alla seguente formulazione:

“Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni” .

Tuttavia, ad avviso dell’ANCI, la propria proposta emendativa non contrasta con la formulazione del CdS e quindi viene riproposto il testo dell’art. 9 comma 4 così come trasmesso alla Conferenza Unificata, al fine di non vincolare, soprattutto i piccoli Comuni che sono forniti quasi esclusivamente di personale di fascia C, all’osservanza della prescrizione che la figura del RUP debba essere ricoperta necessariamente da un funzionario di fascia D.

Ciò che, ad avviso dell’ANCI, viene sottolineato dal CdS è che il RUP debba essere un tecnico ed è questa la condizione imprescindibile affinché possa svolgere il ruolo di RUP.

